



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE
Ufficio Studi e Formazione
Ufficio Studi

CIRCOLARE N. 45
Informativa

OGGETTO: Materie Complementari.

Organizzazione del Corpo – Cassa.

Soppressione imposta di bollo per pagamento verbali di violazioni amministrative C.d.S..
Circolare Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/2881/16/127/34 del 21 aprile 2016 -
Risoluzione D.C.N. Agenzia Entrate prot. n. 25/E del 18 aprile 2016.

La Direzione Centrale Normativa dell' Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 25/E del 18 aprile 2016, a firma del Direttore Centrale, a scioglimento di specifico interpello posto da altra Civica Amministrazione in ordine all' imposta di bollo applicabile alle quietanze emesse a seguito di pagamento sanzioni amministrative per violazione di norme CdS⁽¹⁾, ha fornito parere interpretativo che qui si trascrive per estratto: “... Considerato che la sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni recate dal Codice della strada, oggetto del presente interpello, è irrogata nell' esercizio di potestà amministrativa, si ritiene che la stessa possa essere ricondotta nell' ambito delle entrate extra tributarie dello Stato o degli enti locali, di cui al richiamato articolo 5 della tabella. A parere dello scrivente (n.d.r.: la Direzione che si esprime), nell' ambito applicativo di tale previsione possono essere ricondotti, quindi, anche gli atti relativi alla riscossione delle predette sanzioni. Ne consegue, che le quietanze di pagamento, emesse dagli organi della polizia stradale a seguito della riscossione di proventi contravvenzionali, sono esenti dall' imposta di bollo, ai sensi del citato articolo 5. ...”.

In data 21 aprile successivo, il Ministero dell'Interno, Circolare prot.300/A/2881/16/127/34, ha ulteriormente precisato che “... **non dovrà procedersi a riscossione dell' imposta di bollo in occasione dei pagamenti su strada dei verbali redatti per le fattispecie previste dagli artt. 202 c. 2-bis e 207 C.d.S. effettuati in contanti o con strumenti elettronici, nonché del pagamento dei verbali di tutte le fattispecie contemplate dal C.d.S., se effettuati su strada con strumenti elettronici o presso l'Ufficio di appartenenza dell'agente accertatore, in contanti o con strumenti elettronici.**”.

Consegue, da quanto sopra, che nei casi sopra previsti i relativi verbali di accertamento di violazioni C.d.S. NON dovranno recare alcun riferimento all' imposta di bollo, NE' parimenti dovrà procedersi alla riscossione della stessa al momento del pagamento.

Sono abrogate le pregresse disposizioni al riguardo, limitatamente a quanto qui interessa e/o incompatibili con la presente.

Si allegano le prefate Circolare Mininterno e Risoluzione Agenzia delle Entrate cui è riferimento.

RB/FB

Addi, 26/04/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Ivo BERTI
(firmato in originale)

1 Con riferimento alla materia si veda D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, recante “Disciplina dell' imposta di bollo”, cui fa riferimento l' Agenzia delle Entrate nel documento qui in commento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Dipartimento Pubblica Sicurezza



Servizio Polizia Stradale

Registrato il 21/04/2016

Prot. 300/A/2881/16/127/34



233795

OGGETTO: Trattamento fiscale ai fini dell'imposta di bollo delle quietanze di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada. Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 25/E del 18.04.2016.

- AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO
PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO-BOLZANO
- AL SIGNOR PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI
DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- e, per conoscenza,
- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI

RP





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE
E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA DI STATO CESENA

Allegati: n.1

L'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa, con la risoluzione in oggetto specificata del 18 aprile u.s., che ad ogni buon fine si allega in copia (all. 1), nel trattare un quesito concernente l'obbligo di assolvimento dell'imposta di bollo da parte del soggetto che riceve una quietanza, per valori di importo superiore ad € 77,47, relativa alla corresponsione di denaro per il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie al C.d.S., ha espresso il parere che le stesse non siano soggette ad alcun trattamento fiscale ai fini dell'imposta di bollo.

In particolare, l'art. 5 co. 4 della tabella annessa al D.P.R. 642/1972 (*atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto*) esenta in maniera assoluta dall'imposta di bollo "... *entrate extra tributarie dello Stato*", e l'Agenzia delle Entrate fa rientrare tra queste ultime, le somme pagate per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada.

Pertanto, non dovrà procedersi a riscossione dell'imposta di bollo in occasione dei pagamenti su strada dei verbali redatti per le fattispecie previste dagli artt. 202 co.2-bis e 207 C.d.S. effettuati in contanti o con strumenti elettronici, nonché del pagamento dei verbali di tutte le fattispecie contemplate dal C.d.S., se effettuati su strada con strumenti elettronici o presso l'Ufficio di appartenenza dell'agente accertatore, in contanti o con strumenti elettronici.

IL DIRETTORE CENTRALE
Sella

RISOLUZIONE N. 25/E



Direzione Centrale Normativa

Roma, 18 APRILE 2016

OGGETTO: *Interpello – Art.11, legge 27 luglio 2000, n.212
Trattamento fiscale ai fini dell'imposta di bollo delle quietanze di
pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per
violazione delle disposizioni del Codice della Strada*

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione, del DPR n. 642 del 1972 è stato esposto il seguente:

Quesito

Il Comune di ... ha chiesto di conoscere il trattamento tributario, ai fini dell'imposta di bollo, applicabile alle quietanze emesse a seguito del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni recate dal Codice della strada, effettuato presso i preposti agenti contabili del servizio di conciliazione della Polizia Locale.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Il Comune interpellante ritiene che le quietanze, oggetto dell'interpello, siano soggette all'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 13 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642. Tale disposizione, infatti, assoggetta all'imposta

fin dall'origine, nella misura di euro 2,00, le fatture emesse dai Comuni per entrate extra tributarie di importo superiore ad euro 77,47 e, le quietanze emesse dal Tesoriere attestanti l'avvenuto pagamento dei mandati, anche se esenti IVA.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

Preliminarmente si fa presente che il D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo codice della strada*) all'articolo 202, in materia di pagamento delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, stabilisce, al comma 2, che *"Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ..."*.

Il DPR 16 dicembre 1992, n. 495 recante il *"Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"* all'articolo 387, comma 1, prevede che *"Per ogni pagamento in misura ridotta effettuato nel termine, viene compilata e rilasciata apposita quietanza dall'organo al quale è effettuato..."*.

Relativamente al trattamento tributario ai fini dell'imposta di bollo delle quietanze oggetto del quesito, si osserva che l'articolo 13, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di euro 2,00, per ogni esemplare, per le *"Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti (...), ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria"*.

Inoltre, in forza di quanto disposto dalla nota 2 lettera a), in calce al predetto articolo 13, l'imposta non è dovuta *"quando la somma non supera lire 150.000 (euro 77,47) ..."*.

In deroga a tale principio, l'articolo 5, comma 4, della tabella, annessa al richiamato DPR n. 642 del 1972 (*Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di*

bollo in modo assoluto), esenta in modo assoluto, dall'imposta di bollo, tra l'altro, gli "Atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extra tributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione".

Considerato che la sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni recate dal Codice della strada, oggetto del presente interpello, è irrogata nell'esercizio di potestà amministrativa, si ritiene che la stessa possa essere ricondotta nell'ambito delle entrate extra tributarie dello Stato o degli enti locali, di cui al richiamato articolo 5 della tabella.

A parere della scrivente, nell'ambito applicativo di tale previsione possono essere ricondotti, quindi, anche gli atti relativi alla riscossione delle predette sanzioni.

Ne consegue, che le quietanze di pagamento, emesse dagli organi della polizia stradale a seguito della riscossione di proventi contravvenzionali, sono esenti dall'imposta di bollo, ai sensi del citato articolo 5.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE